



# COMUNE DI CASTO

Provincia di Brescia

ORIGINALE

Delibera n. 23

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE**

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, addì **VENTOTTO** del mese di **SETTEMBRE** alle ore 19.30, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente D. Lgs. 267/2000 vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

PRANDINI DIEGO	Presente
FRANZONI FRANCESCO	Presente
CARMINATI SIMONE	Presente
ZOLANI LUANA	Presente
FREDDI TULLIO	Presente
BRESCIANINI ERMANNO	Presente
PICCINELLI ROMEO	Assente
PICCINELLI JOE	Presente
BONDONI MASSIMO	Assente
FREDDI MARTA	Presente
MUZIO JIMMY	Presente

Totale presenti 9

Totale assenti 2

Risultano assenti gli Assessori esterni Sig.ra Bendotti Cleo e sig. Freddi Fulvio.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Salvatore Velardi**, il quale tra l'altro provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco **Diego Prandini** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE**

ESTRATTO DEL VERBALE RELATIVO AL PUNTO 2 DELL'O.D.G.:

*Il Sindaco, introduce l'argomento; passa la parola al Segretario Comunale il quale meglio illustra quanto oggetto di approvazione.*

*Il Segretario Comunale, Dott. Salvatore Velardi, raccogliendo apposito invito del Sindaco, riferisce che questa operazione di revisione straordinaria rappresenta un aggiornamento del "Piano operativo di razionalizzazione" attuato nel 2015 in applicazione dei commi 611 e 612 dell'articolo 1 della legge 190/2014, con lo scopo di snellire la mastodontica mole di partecipazioni societarie facenti capo alle amministrazioni pubbliche. Ricorda, in tal senso, che secondo l'articolo 24 del decreto legislativo 175/2016, identificato come Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, entro il prossimo 30 settembre, corre l'obbligo di provvedere alla ricognizione di tutte le partecipazioni, sia dirette che indirette, individuando quelle che dovranno essere cedute, in quanto non necessarie al raggiungimento di fini istituzionali proprie dell'ente titolare o che non presentano i requisiti previsti dal citato T.U., trasmettendo, quindi il provvedimento sia alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, come pure all'apposita struttura istituita presso il Ministero dell'Economia e Finanze. Entrando, quindi nel merito, rende noto che le società partecipate dal comune di Casto risultano essere: la Secoval S.r.l. che produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, con positivi riscontri gestionali ed economico-finanziari, talché si ritiene di doverne mantenere la partecipazione, nonché Il GAL Garda Valsabbia S.C. a R.L. costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale, pure merita di essere mantenuta.*

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Visto** l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**Considerato** quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

**Visto** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, comma 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**Atteso** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
  - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

**Rilevato** che, per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

**Tenuto conto** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P., ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**Considerato** altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**Tenuto conto** che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Casto e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

**Considerato** che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, comma1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

**Valutate** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**Tenuto conto** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**Considerato** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1, T.U.S.P.;

**Visto** l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**Considerato** che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

**Dato atto** che, come si evince dal citato 'allegato "A" il Comune di Casto non ha partecipazioni da alienare;

**Richiamato** il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con delibera di Consiglio comunale n. 17 del 30/04/2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, comma 2, T.U.S.P.;

**Tenuto conto** del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

**Preso atto** del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

**Con voti:** favorevoli UNANIMI, espressi nelle forme di legge e verificati dal Presidente, che ne proclama il risultato;

## **D E L I B E R A**

1. Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegati "A" e "A1" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di approvare il mantenimento delle partecipazioni nelle società di seguito elencate in quanto:

<b>SOCIETA'</b>	<b>MOTIVAZIONE</b>
SECOVAL S.R.L.	Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
GAL GARDA VALSABBIA S.C. a R..L.;	È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

3. Di non dover procedere all'alienazione di alcuna partecipazione;
4. Di disporre:
  - che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
  - che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17 D.L. n. 90/2014 e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
  - che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, commi 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;
5. Di trasmettere la presente deliberazione in elenco ai capigruppo consiliari a norma dell'art. 125 del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000, contestualmente all'affissione all'albo pretorio online;
6. Di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 33/2013;
7. Di dare atto, ai sensi dell'art 3 della legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga l'Atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorsi innanzi al T.A.R. –Sezione di Brescia – al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

**Successivamente**, ritenendo che in relazione all'urgenza, sia opportuno avvalersi della possibilità di cui all'art. 134, comma 4, del più volte citato D.Lgs. 267/2000;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Con voti** favorevoli UNANIMI, espressi nelle forme di legge e verificati dal Presidente, che ne proclama il risultato;

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

**OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE**

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto indicata, ai sensi dell'art.49, commi 1 e 2, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.

Casto,28.09.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Velardi Salvatore

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto indicata, ai sensi dell'art.49, commi 1 e 2, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.

Casto,28.09.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Salvatore Velardi

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
*Prandini Diego*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*Velardi Salvatore*

### **ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il: - 11.10.2017 - ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi come da attestazione del Messo Comunale al Registro Pubblicazioni n. - 388-/2017.

Addì, 11.10.2017

*IL SEGRETARIO COMUNALE*  
**dr. Velardi Salvatore**

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'** (Art. 134 D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio comunale:

la stessa è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ ai sensi del 3° comma dell'art.134 D.Lgs. n. 267/2000.

Casto, lì \_\_\_\_\_

*IL SEGRETARIO COMUNALE*  
dr. Velardi Salvatore

---